

2. COMPARSA DI RISPOSTA

L'atto difensivo tipico del convenuto che si costituisce in giudizio è la comparsa di risposta. La redazione di tale atto comporta per il candidato uno sforzo superiore a quello che deve sopportare per la preparazione dell'atto di citazione e ciò in conseguenza del fatto che il candidato medesimo, per concepire una comparsa di risposta esaustiva, deve prima rappresentarsi compiutamente il contenuto dell'ipotetico atto di citazione che ha originato la causa.

In sostanza, quindi, il candidato deve prima "costruire" (quanto meno per punti) il contenuto dell'atto con il quale è stato introdotto il giudizio ed al quale è chiamato a rispondere, per poi elaborare la comparsa di costituzione in difesa delle ragioni del convenuto.

Fatta questa premessa, veniamo ora ai requisiti formali e sostanziali di questo tipo di atto.

Il contenuto minimo della comparsa di risposta è dettato dagli articoli 125 e 167 c.p.c.

L'atto deve indicare obbligatoriamente: l'ufficio giudiziario adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda, oltre alle conclusioni.

— EPIGRAFE

Nell'intestazione della comparsa dovrà essere riportato l'ufficio giudiziario presso il quale pende la controversia, con l'enunciazione delle parti in causa.

Tali riferimenti non dovrebbero comportare alcuna difficoltà per il candidato, dovendosi (di norma) ricavare da quanto esposto nella traccia con riferimento all'atto di citazione che ha originato la controversia.

A ciò dovrà seguire l'indicazione del convenuto e del suo rappresentante in giudizio: al riguardo valgono le osservazioni fatte sopra per l'atto di citazione alle quali (per evitare ripetizioni) si rinvia.

Onde consentire poi alla cancelleria di effettuare avvisi e comunicazioni, secondo il nuovo disposto dell'articolo 125 c.p.c., dovrà essere indicato il numero di fax (e, facoltativamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata) presso cui il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi.

Si riporta di seguito una formula tipo dell'epigrafe.

TRIBUNALE DI . . .
(Foro ex art. . . . c.p.c.)
Comparsa di costituzione e risposta

nell'interesse di Beta S.p.A. (c.f. e P.IVA . . .) con sede in . . . via . . ., agente in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione suo legale rappresentante pro tempore signor . . ., residente in . . . via . . . (c.f. . . .) rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avvocato . . . (c.f. . . .) del Foro di . . . ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in . . . via . . ., il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax . . . (ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata . . .)

– convenuta –

nella causa R.G. n. . . . – Giudice dott. . . .

promossa da

Alfa S.p.A., con sede in . . . (c.f. e P.IVA . . .), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione suo legale rappresentante pro tempore signor . . ., rappresentata e difesa dall'avv. . . .

– attrice –

— FATTO

L'articolo 167 c.p.c. impone al convenuto, tra l'altro, di "prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda".

Anche il convenuto, quindi, ha l'onere di descrivere nell'atto introduttivo l'andamento dei fatti dai quali trae origine la vertenza.

Ovviamente, anche in questo caso, non potrà trattarsi di una mera trascrizione di quanto riportato nella traccia, ma dovranno essere dettagliatamente descritti i diversi accadimenti, evidenziando gli aspetti peculiari della vicenda e dando risalto alle circostanze di maggior rilievo in considerazione delle argomentazioni che si intendono proporre per contrastare le domande dell'attore.

L'enunciazione degli accadimenti deve essere accompagnata dall'indicazione dei documenti che si producono in giudizio, per fornire un sostegno probatorio efficace a fondare la tesi difensiva ed a contrastare le domande av-

versarie. Lo stesso articolo 167, del resto, prevede che il convenuto debba “indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione”, anche se non a pena di decadenza o con la sanzione di nullità per l’omessa indicazione medesima. Come osservato sopra con riferimento all’atto di citazione, non esiste una formula tipo che possa essere utilizzata in ogni circostanza per l’esposizione dei fatti; qualsiasi soluzione adottata, quindi, (“premesso che” o “espone quanto segue”) può essere utile allo scopo, purché consenta una descrizione completa ed esaustiva.

Forse, l’impiego della formula “espone quanto segue” consente di sviluppare il discorso in modo più continuativo e scorrevole, mentre il “premesso che” impone di frammentare il ragionamento in brevi frasi che, spesso, non aiutano a rendere fluente il pensiero.

In ogni caso, la descrizione dell’accaduto dovrà anche comprendere le notizie relative all’avvenuta notifica dell’atto di citazione da parte dell’attore.

In fatto.

(descrizione dettagliata degli accadimenti con specifica indicazione dei documenti che si producono con riferimento alle singole circostanze).

In data . . . veniva poi notificato alla società Beta l’atto di citazione con il quale la Alfa S.p.A. conveniva in giudizio avanti codesto Tribunale la stessa Beta S.p.A. per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: (riportare le conclusioni dell’atto di citazione, anche in forma discorsiva).

— DIRITTO

L’articolo 167 prevede che il convenuto nella comparsa di risposta proponga “tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”.

La difesa può consistere, innanzitutto, nella contestazione sull’esistenza di fatti costitutivi sui quali si fonda la domanda avversaria. Si tratta, in sostanza, di una mera “allegazione negativa”, volta a contrastare le pretese dell’attore.

Più frequentemente (e più efficacemente), tuttavia, la contestazione del convenuto avviene attraverso la proposizione di eccezioni in senso proprio, esplicando, nei confronti del diritto fatto valere dall’attore, effetti modificativi (quali, ad esempio, l’adempimento parziale della prestazione), estintivi (quali, ad esempio, l’adempimento dell’obbligazione, l’avveramento della condizione

risolutiva o la maturata prescrizione) o impeditivi (quali, ad esempio, la pendenza dei termini per l'adempimento, il mancato avveramento di una condizione sospensiva o l'eccezione di inadempimento).

La difesa può consistere, poi, nella proposizione di eccezioni di rito, volte a far rilevare il difetto di competenza, di giurisdizione o di qualsiasi altro presupposto o requisito processuale di validità del processo.

Il convenuto, inoltre, può fare valere anche un proprio diritto nei confronti dell'attore, proponendo una autonoma domanda (pur connessa con il titolo dedotto dall'attore o con altra eccezione ex art. 36 c.p.c.) detta "domanda riconvenzionale".

In questo caso, stante la autonomia della domanda così fatta valere dal convenuto, l'avvocato deve informare il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successivamente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162; per evitare ripetizioni si rinvia alle osservazioni precedentemente fatte per l'atto di citazione.

Ove poi sia intenzione del convenuto di estendere il giudizio ad un soggetto terzo, tramite la chiamata in causa dello stesso, dovranno essere esposte le ragioni di diritto che giustificano tale richiesta.

Secondo l'impostazione normativa, quindi, il convenuto nella comparsa di risposta deve concentrare tutte le sue domande (anche riconvenzionali) e le eccezioni che intende proporre.

Detta impostazione è stata, tra l'altro, ulteriormente rafforzata dalle riforme del codice di procedura civile, attuate, dapprima, con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato, tra l'altro, il dettato dell'articolo 167, disponendo che la comparsa di risposta debba contenere, a pena di decadenza, anche tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e, successivamente, con la L. 18 giugno 2009, n. 69, la quale, nel riformulare la disposizione di cui all'articolo 38, ha testualmente previsto che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio debba essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Nell'esposizione del diritto, il candidato dovrà perciò curare di indicare e illustrare quali diverse eccezioni vengono proposte per contrastare la pretesa avversaria, cominciando con gli eventuali rilievi processuali, per poi giungere alle contestazioni nel merito. Ovviamente, la trattazione risulterà più ordinata ove venga seguita la successione degli argomenti che si assume essere stata indicata dall'attore nell'atto di citazione (che dovrà essere, pertanto, ricostruito – quanto meno sommariamente – per poterlo poi contestare punto per punto).

L'approfondimento dei singoli argomenti di diritto dovrà essere svolto anche tramite l'analisi della giurisprudenza che si è formata sul punto, indicando gli specifici precedenti che possono servire a dimostrare la fondatezza delle contestazioni mosse alle pretese attoree. Anche in questo caso, non esiste, ovviamente, un formula tipica che possa essere adattata a ciascuna ipotesi; piuttosto si può segnalare un ordine di trattazione degli argomenti che dovrebbe consentire, in ogni situazione e con riferimento a qualsiasi caso, di esporre in modo compiuto le ragioni di diritto che si adducono per contrastare le pretese dell'attore ed, eventualmente, fondare le domande che si propongono in via riconvenzionale nei confronti dello stesso.

In diritto.

(proposizione delle eccezioni processuali)

(analisi della giurisprudenza specifica sul punto)

(proposizione delle eccezioni di merito)

(analisi della giurisprudenza specifica sul punto)

(proposizione delle domande riconvenzionali)

(analisi della giurisprudenza specifica sul punto)

(indicazione delle ragioni che legittimano la chiamata in causa di un terzo).

L'esposizione andrà poi completata con l'applicazione dei principi di diritto e dell'esperienza giurisprudenziale alla fattispecie oggetto della vertenza.

— CONCLUSIONI

A norma dell'articolo 167 c.p.c., anche la comparsa di risposta deve indicare le conclusioni rassegnate dal convenuto.

Come detto per l'atto di citazione, si tratta, in sostanza, del riepilogo delle istanze proposte dalla parte.

Nella maggior parte dei casi, la domanda del convenuto si riduce alla richiesta di rigetto delle domande avversarie; nelle conclusioni è, tuttavia, opportuno che il candidato indichi, se pure sommariamente, i motivi per i quali si chiede il rigetto, antepoendo le ragioni processuali a quelle di merito.

Si rappresenta di seguito un esempio di formula per le conclusioni.

Ciò premesso, parte convenuta, come rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni:

voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ad eccezione,

– in via pregiudiziale di rito, accertata e dichiarata . . . (carenza di un requisito o presupposto processuale), conseguentemente rigettare le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili (oppure improponibili);

– nel merito, accertata e dichiarata . . . (esistenza di effetti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere da parte attrice), conseguentemente rigettare le domande proposte dall'attrice in quanto infondate;

– in ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese edei compensi professionali del presente giudizio.

Nel caso venga proposta dal convenuto una domanda riconvenzionale, le conclusioni andranno integrate come segue.

Ciò premesso, parte convenuta, come rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni:

voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ad eccezione,

- in via pregiudiziale di rito, accertata e dichiarata . . . (carezza di un requisito o presupposto processuale), conseguentemente rigettare le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili (oppure improponibili);*
- nel merito, accertata e dichiarata . . . (esistenza di effetti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere da parte attrice), conseguentemente rigettare le domande proposte dall'attrice in quanto infondate;*
- in via riconvenzionale, accertata e dichiarata . . . (esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda), conseguentemente condannare la Alfa S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a . . .*
- in ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.*

Nel caso in cui il convenuto intenda **chiamare in causa un terzo**, la relativa richiesta dovrà necessariamente essere avanzata in sede di comparsa di risposta, a pena di decadenza, secondo quanto dispone l'articolo 269 del codice di procedura civile.

In ottemperanza al disposto dello stesso articolo, il candidato dovrà, quindi, farne espressa dichiarazione nell'atto e chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.

La formula relativa potrebbe essere del tipo seguente, da redigere dopo le conclusioni spiegate nei confronti dell'attore.

Stante la necessità, per le ragioni sopra esposte, di estendere il contraddittorio nei confronti della Gamma S.p.A., la Beta S.p.A. dichiara di volere chiamare in causa la predetta Gamma S.p.A., con sede in . . . , via . . . (c.f. e P.IVA . . .), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig . . . , residente in . . . via . . . (c.f. . . .) e, a tal fine, chiede che, ai sensi del secondo comma dell'art. 269 c.p.c., venga differita la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c. Si precisa che nei confronti del terzo verrà chiesto l'accoglimento delle seguenti

conclusioni:

nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla Alfa S.p.A. nei confronti della Beta S.p.A., accertata e dichiarata . . . (esistenza del diritto vantato nei confronti del terzo chiamato), conseguentemente condannare la Gamma S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a . . .

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante "disposizioni in materia di spese di giustizia"), il convenuto, là dove proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa, è tenuto a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda. Si indica di seguito, a mero titolo esemplificativo, la possibile formula da utilizzare.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale (ovvero della domanda che si intende proporre nei confronti del terzo) è di € . . . , con applicazione, ai fini del pagamento del contributo unificato, dello scaglione tariffario di cui alla lettera . . . del primo comma dell'art. 13, D.P.R. cit.

Anche nella comparsa di risposta, a norma dell'articolo 167, dovranno essere indicati i **mezzi di prova** dei quali il convenuto intende valersi ed i **documenti** che si offrono in comunicazione, anche se, come già osservato, non a pena di decadenza o con la sanzione di nullità per l'omessa indicazione medesima.

Oltre alla esposizione delle ragioni di diritto in base alle quali si chiede il rigetto delle domande avversarie ed, eventualmente, l'accoglimento di domande riconvenzionali, il candidato dovrà, pertanto, curare anche la formulazione delle istanze istruttorie, ove ritenga opportuno farle.

Nel caso, dovrà essere indicato il tipo di prova del quale ci si intende avvalere (di norma, la prova per interrogatorio formale e testi, nel qual caso dovranno essere specificamente capitolate le circostanze di fatto sulle quali si vuole vengano sentiti la controparte ed i testi) e, comunque, dovranno essere descritti i documenti che saranno prodotti in causa all'atto della costituzione.

Spesso, poi, tra le istanze istruttorie del convenuto rientra anche la richiesta di rigetto delle domande avanzate (sempre in via istruttoria) da controparte.

Ai sensi dell'articolo 166 c.p.c. deve inoltre essere prodotta in causa la copia dell'atto di citazione notificato.

Una formula per l'indicazione delle istanze istruttorie potrebbe essere la seguente.

In via istruttoria, parte convenuta si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'attrice, per le seguenti ragioni (indicazione dei motivi che supportano la richiesta).

Si chiede, comunque, l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Alfa S.p.A. e per testi sulle circostanze di seguito indicate:

1) vero che . . . (articolazione del capitolo di prova)

2) vero che . . . (articolazione del capitolo di prova)

Si indicano a testi, sulle predette circostanze, i signori . . .; . . .; . . .

Si producono, mediante il deposito in cancelleria, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, i seguenti documenti:

1) . . . (indicazione del documento)

2) . . . (indicazione del documento)

3) . . . (indicazione del documento)

4) copia informativa ex art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 sottoscritta dalla parte assistita e verbale di mancata conciliazione in sede di mediazione ovvero copia informativa ex art. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (nella sola ipotesi in cui

venga svolta dal convenuto una domanda riconvenzionale e sempre che si tratti di fattispecie che rientra nell'ambito di applicazione del D.Lsg. n. 28/2010 ovvero del D.L. n. 132/2014).

Anche la comparsa di risposta dovrà poi concludersi con l'indicazione del luogo e della data in cui è stata formata e la sottoscrizione del difensore rappresentante in giudizio che lo ha redatto.

Nella prassi prima della sottoscrizione dell'atto vengono (occasionalmente) inserite formule volte a "riservarsi" la possibilità di integrare e modificare quanto esposto nell'atto medesimo.

Tale opportunità è garantita dalla legge, seppure nel limitato ambito della "nuova" prima udienza di cui al riformato articolo 183 c.p.c., e non discende da una specifica riserva che il convenuto faccia in sede di atto introduttivo del giudizio.

Ove, tuttavia, il candidato voglia inserire una indicazione in tale senso, dovrà curare che si tratti non già di una riserva generica, ma piuttosto di una riserva conforme alle disposizioni del codice di procedura civile in tema di modifica ed integrazione delle domande e relative decadenze.

Si indica di seguito una possibile formula.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., dei quali si chiede fin d'ora la concessione. (luogo e data di formazione dell'atto) . . .
(sottoscrizione dell'avvocato) . . .

— PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Anche la comparsa di risposta dovrà essere corredata della procura che conferisce al difensore il potere di rappresentazione del convenuto.

In merito, valgono le osservazioni fatte sopra per l'atto di citazione alle quali (per evitare ripetizioni) si rinvia, con l'avvertimento peraltro che là dove nella comparsa di risposta il convenuto proponga domanda riconvenzionale o dichiari la sua intenzione di chiamare in causa in terzo, dovrà conferire specifico mandato in tal senso al difensore.